

- All'* **Organismo Pagatore AGEA**
Via Palestro, 81
00185 Roma
protocollo@pec.agea.gov.it
- All'* **A.R.T.E.A.**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
Firenze 50127
artea@cert.legalmail.it
- All'* **A.G.R.E.A.**
Largo Caduti del Lavoro, 6
Bologna 40122
agea@postacert.regione.emilia-romagna.it
- All'* **A.V.E.P.A**
Centro Tommaseo
Via N. Tommaseo, 67 C-3° p
Padova 35131
protocollo@cert.avepa.it
- All'* **Organismo Pagatore della
Regione Lombardia**
P.zza Città di Lombardia, 1
Milano 20124
opr@pec.regione.lombardia.it
- All'* **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 Torino
protocollo@cert.arpea.piemonte.it
- All'* **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 Trento
appag@pec.provincia.tn.it
- All'* **OP della Provincia Autonoma
di Bolzano - OPPAB**
Via Perathoner, 10
39100 Bolzano
organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it

All' **ARCEA**
c/o Cittadella regionale, viale Europa -
Loc. Germaneto
88100 Catanzaro
protocollo@pec.arcea.it

All' **ARGEA**
Via Caprera, 8
Cagliari 09123
argea@pec.agenziaargea.it

E p.c.

Al **Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste**
- Dip.to delle Politiche europee ed internazionali
- Dir. Gen. delle politiche internazionali e dell'Unione europea
aoo.pocoi@pec.politicheagricole.gov.it

Al **Ministero della Salute**
Dir. Gen. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 Roma
dgsa@postacert.sanita.it

<St

OGGETTO: MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL DM N. 77412 DEL 19 FEBBRAIO 2025.

INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE AZIENDE SUINICOLE ITALIANE, CHE HANNO SUBITO DANNI INDIRETTI A SEGUITO DELLE MISURE SANITARIE DI CONTENIMENTO DEI FOCOLAI DI PESTE SUINA AFRICANA (PSA) NEL PERIODO 1° DICEMBRE 2023 – 31 OTTOBRE 2024.

Premessa

Con Decreto Ministeriale n. 77412 del 19 febbraio 2025, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono stati disposti gli interventi al fine di compensare le perdite di reddito subite dalle aziende della filiera suinicola, oggetto di danni indiretti, a partire dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento, a seguito dell'epidemia di peste suina africana (PSA), nel periodo dal 1° dicembre 2023 al 31 ottobre 2024.

Per l'intervento in trattazione, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha disposto risorse finanziarie pari ad euro 10 milioni (dieci milioni/00) ai sensi dell'art. 16-bis della legge n. 143, del 7 ottobre 2024, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

Al riguardo, al fine di poter ristabilire in breve tempo la produzione nell'ambito del settore della filiera suinicola e far fronte alla crisi derivata dall'abbattimento degli animali, dal fermo di impresa, dalla impossibilità di commercializzare il prodotto secondo i normali canali commerciali, dal blocco delle esportazioni e da altre tipologie di danno indiretto, si riportano di seguito le modalità di attuazione del Decreto Ministeriale n. 77412 del 19 febbraio 2025.

1. Beneficiari

Tenuto conto di quanto disposto dal Decreto Ministeriale in oggetto, possono beneficiare dei sostegni le piccole-medio imprese (PMI) del settore della produzione primaria della filiera suinicola, così come definite nell'allegato I del Reg. (UE) n. 2022/2472, situate sia all'interno che all'esterno delle zone di restrizione sanitaria e colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi, a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:

- a) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto
- b) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso
- c) allevamenti da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio)

Con riferimento all'articolo 2, comma 1, del Decreto Ministeriale in oggetto ed in particolare all'inciso in cui si stabilisce che tra i beneficiari ammissibili all'aiuto rientrano anche quelli *"situati all'esterno delle zone di restrizione sanitarie"*, i richiedenti al ristoro devono dimostrare, attraverso documentazione formale di carattere sanitario, il danno indiretto subito fuori dalla zona di restrizione a causa dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento, a seguito dell'epidemia di peste suina africana (PSA) per il periodo oggetto di aiuto.

Al riguardo, il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con nota n. 82412 del 21 febbraio 2025 ha chiarito che per beneficiari ammissibili all'aiuto *"situati all'esterno delle zone di restrizione sanitarie"* si intendono quei casi in cui, a mero titolo esemplificativo, i richiedenti sono situati in zone non infette ma che macellano i propri animali presso un centro di macellazione che si trova nelle zone a restrizione sanitaria. Questi allevatori, nell'esempio citato, dovranno trovare un altro centro dove effettuare la macellazione. Se tale operazione comporta un danno economico per l'azienda, allora si configura un caso ammissibile al risarcimento. Il suddetto Dicastero ritiene che, per la summenzionata casistica, il nesso di causalità sia comprovato dalla documentazione relativa a contratti in essere che non è stato possibile onorare a causa del blocco della movimentazione.

Inoltre, in ordine a quanto definito all'articolo 2, comma 2, del DM in trattazione, le aziende ammissibili al sostegno sono impegnate nella produzione agricola primaria delle seguenti categorie merceologiche:

- a) verri
- b) scrofe
- c) scrofette
- d) suini da ingrasso
- e) suinetti

Si fa presente, altresì, che sono escluse le aziende che abbiano usufruito in passato di un aiuto incompatibile e che non abbiano ottemperato all'obbligo di restituzione.

Con riferimento alla Tabella A, allegata al Decreto Ministeriale in oggetto, nell'ambito del "tipo di intervento a)" e nello specifico per il deprezzamento dei suini da allevamento, il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con nota n. 82412 del 21 febbraio 2025 ha chiarito che la definizione di "circuito tutelato" include esclusivamente i circuiti DOP e IGP che hanno disciplinari analoghi.

Ulteriormente, in ordine alla Tabella A, allegata al DM in esame, l'intervento c), concernente il prolungamento del vuoto sanitario, riporta l'ammissibilità della specie "suino da allevamento 30 kg". Al riguardo, il Ministero dell'Agricoltura con la nota sopra citata ha espressamente specificato che il requisito in questione è da intendersi come "suino da allevamento fino a 30 kg"

2. Interventi ammessi ed entità degli indennizzi

Si elencano di seguito gli interventi di sostegno finalizzati a compensare gli imprenditori della filiera suinicola secondo quanto stabilito all'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 77412 del 19 febbraio 2025.

- a) deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita anticipata o differita degli animali o per svalutazione del prodotto a causa della provenienza da allevamenti ricadenti in zone soggette a restrizione sanitaria;
- b) mancata produzione per l'interruzione della riproduzione delle scrofe;
- c) prolungamento vuoto sanitario;
- d) costi di produzione per prolungamento allevamento (blocco movimentazione);

Per quanto riguarda le PMI della produzione primaria, il sostegno è determinato fino ad un massimo del 100% del danno totale subito dai beneficiari, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella tabella A al Decreto Ministeriale n. 77412 del 19 febbraio 2025, che è parte integrante dello stesso Decreto.

Si segnala, altresì, che dai sostegni sopra elencati, sono decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative agevolate e quelli percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/690 che ha abrogato il regolamento (UE) 2014/652.

Si rappresenta che per il calcolo degli indennizzi di cui all'intervento a) e d) della Tabella A al DM in oggetto, questi sono quantificati rispettivamente sulla base dei valori medi per ogni categoria di suini da vita e da riproduzione e della media dei costi standard pubblicati da ISMEA, ai sensi del DM 19/08/1996 n. 587 e riscontrabili al seguente link:

(<https://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4489>). Ulteriormente,

per gli interventi b) e c), si fa riferimento ai corrispondenti valori riportati nella Tabella A al DM di riferimento, calcolati sulla base delle quotazioni della CUN pubblicata da Borsa Merci Telematica.

I sostegni di cui al Decreto in oggetto, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato o dell'Unione europea, purché riguardino costi ammissibili diversi e solo se il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall'art 26 del Reg. (UE) n. 2022/2472.

3. Presentazione della domanda e termine dei pagamenti

Possono presentare domanda di aiuto tutti i soggetti, in possesso dei requisiti indicati nel Decreto Ministeriale n. 77412 del 19 febbraio 2025 e stabiliti dalla presente Circolare, che siano in grado di dimostrare, mediante documentazione costituita dai registri ufficiali delle Aziende o da altra documentazione contabile, sanitaria e commerciale, i danni indiretti subiti in conseguenza dell'attuazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento, a seguito dell'epidemia di peste suina africana, nel periodo dal 1° dicembre 2023 al 31 ottobre 2024.

Le domande, recanti l'indicazione di tutti gli elementi previsti dal Decreto Ministeriale in trattazione, dovranno essere presentate, presso l'Organismo pagatore competente territorialmente, in base alla sede legale dell'impresa, **entro e non oltre il 28 marzo 2025**, con modalità stabilite da ciascun Organismo pagatore.

Gli Organismi pagatori possono comunque disporre, tramite le proprie istruzioni operative, l'anticipazione del termine ultimo di presentazione della domanda.

Per le domande per le quali l'Organismo pagatore ha concluso l'istruttoria, ad esclusione delle verifiche disposte al punto 4 della presente Circolare, **si può procedere al pagamento dell'anticipo pari al 30% dell'importo totale ammissibile all'aiuto.**

Al riguardo, allo scopo di fornire un pronto ristoro alla filiera suinicola e sostenere gli imprenditori coinvolti dai danni indiretti in trattazione, **si invitato gli Organismi pagatori a procedere all'erogazione dei suddetti anticipi, possibilmente entro il 18 aprile 2025.**

Non appena il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste avrà acquisito dalla Commissione europea il numero di identificazione all'aiuto, di cui all'articolo 6, comma 2, del DM n. 77412 del 19 febbraio 2025, l'Organismo di coordinamento provvederà a comunicarlo agli Organismi pagatori affinché possano effettuare i relativi pagamenti.

L'Organismo pagatore che effettua l'erogazione degli anticipi, terminati tutti i procedimenti istruttori stabiliti dalla presente Circolare, nella fase di pagamento del saldo procederà a decurtare, o se necessario a recuperare, le somme indebitamente erogate.

In ogni caso, **gli Organismi pagatori, previa istruttoria, provvedono ad effettuare il pagamento spettante a ciascun richiedente avente diritto, o se del caso il saldo, a partire dal 16 maggio 2025.**

Si rappresenta, infine, che secondo quanto disposto all'articolo 5, comma 4, del Decreto in oggetto, è riconosciuto un importo pari al 2 per cento dell'ammontare dei contributi erogati ai sensi del presente provvedimento, a titolo di rimborso per le spese di gestione sostenute dall'Organismo pagatore. Al riguardo, l'Organismo di coordinamento AGEA provvederà ad acquisire le risorse complessive allo scopo di ridistribuirle agli Organismi pagatori coinvolti per un importo pari al 2 per cento dell'ammontare dei contributi erogati da ciascun Ente pagatore.

4. Verifiche su eventuali doppi indennizzi, sul massimale finanziario e comunicazioni all'Organismo di Coordinamento AGEA

Come riportato all'articolo 3, paragrafo 3, del Decreto Ministeriale n. 77412 del 19 febbraio 2025, dai sostegni sono decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative e quelli percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/690.

Al riguardo, gli Organismi pagatori competenti dovranno inviare a questo Organismo di coordinamento, al massimo entro il **4 aprile 2025**, tramite posta elettronica agli indirizzi dir.rapporti.finanziari@agea.gov.it ed f.petroli@agea.gov.it, le informazioni individuate nell'apposito tracciato record (**Allegato 1**) e di seguito specificate, ai fini dell'attivazione delle procedure amministrative atte a evitare il rischio di sovrapposizioni di contributo o di doppio vantaggio da parte dei beneficiari:

- a) **Assicurazioni:** rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un indennizzo da assicurazioni assicurative agevolate e che richiede per lo stesso danno il contributo di cui Decreto Ministeriale n. 77412 del 19 febbraio 2025.

Le domande presentate con l'indicazione dei beneficiari. Sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti di cui all'articolo 76 del regolamento (UE) 2115/2021, secondo le intese stabilite con l'Ufficio Gestione del Rischio presso l'Organismo pagatore AGEA;

- b) **Sanità:** rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un contributo in base al regolamento (UE) n. 2021/690 per danni diretti e che richiede per lo stesso danno il contributo previsto dal Decreto Ministeriale n. 77412 del 19 febbraio 2025.

Le domande presentate con l'indicazione dei beneficiari. Sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti percepiti in base al regolamento (UE) n. 2021/690 per danni diretti, laddove disponibile, secondo le intese con il Ministero della Salute. In ogni caso, gli Organismi pagatori competenti avvieranno le verifiche atte ad evitare il rischio di doppio finanziamento per il tramite delle Regioni dell'area di propria competenza.

- c) **Aiuti di Stato:** rischio rappresentato da una ditta che ha già beneficiato di un indennizzo sotto forma di Aiuti di Stato da Enti Pubblici e che richiede per lo stesso danno e periodo il contributo di cui al Decreto Ministeriale n. 77412 del 19 febbraio 2025.

Le domande presentate con l'indicazione dei richiedenti. Sarà effettuato un controllo tramite la banca dati SIAN sugli Aiuti di Stato.

Inoltre, attraverso le informazioni acquisite tramite il sopra citato tracciato record, questo Organismo di coordinamento provvederà ad effettuare un incrocio a livello nazionale, inclusivo dei CUAA e dei codici di allevamento, sempre al fine di evitare il rischio di sovrapposizioni di contributo da parte dei beneficiari.

Per la determinazione dell'importo massimo di sostegno e per effettuare le necessarie verifiche affinché i sostegni erogabili non eccedano il massimale finanziario, gli Organismi pagatori comunicano il dato quantitativo ammissibile all'aiuto, per ciascuna categoria e intervento, a mezzo posta elettronica agli indirizzi dir.rapporti.finanziari@agea.gov.it ed f.petroli@agea.gov.it, entro l' **8 maggio 2025** utilizzando a tale scopo il modello allegato alla presente circolare (**Allegato 2**).

IL DIRETTORE

(dr. Salvatore Carfi)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005

<St